

**[Testo coordinato con gli emendamenti approvati,
ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale]**

12D00378.DOC

ALLEGATO "A" AL N. DI FASCICOLO

**T.N.E. S.p.A.
STATUTO**

ARTICOLO 1 - Denominazione società

E' costituita una società per azioni con la denominazione: "TORINO NUOVA ECONOMIA S.p.A.", siglabile "T.N.E. S.p.A.".

ARTICOLO 2 - Sede legale ed operativa

La società ha la propria sede legale ed operativa in Torino.

Essa può istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici.

ARTICOLO 3 – Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

La durata della società può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

In caso di proroga della società e in caso di introduzione, modifica e rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle relative delibere non hanno diritto di recesso dalla società.

ARTICOLO 4 – Oggetto sociale - Atti strumentali all'oggetto

La società ha per oggetto l'acquisto, la realizzazione, il finanziamento, la gestione, in via diretta o indiretta, e la dismissione di immobili per l'attuazione di progetti e programmi di valorizzazione e riqualificazione urbana di interesse Regionale. La società potrà altresì svolgere attività immobiliare in generale, e comunque potrà svolgere l'attività di acquisizione (sia in proprietà sia in diritto di superficie sia in usufrutto), costruzione, ristrutturazione, restauro e successiva gestione, diretta e indiretta, e/o la vendita e/o concessione in leasing e/o locazione di immobili, edifici a destinazione industriale, universitaria (ivi **Eliminato: :**

comprese residenze universitarie), commerciale, terziaria o con altre destinazioni che risultino connessi funzionalmente o territorialmente a tali progetti e programmi. Rientrano altresì nell'oggetto sociale servizi, prestazioni e forniture attinenti al funzionamento ed utilizzo degli immobili e/o delle aree a favore dei soggetti, pubblici o privati, che operano nell'ambito delle stesse.

Atti strumentali all'oggetto

L'organo amministrativo può compiere, nei confronti di qualunque terzo, ogni atto idoneo alla costituzione, regolamentazione od estinzione di rapporti purchè strumentale alle attività definite nell'oggetto.

In via esemplificativa atti che comportano:

- l'acquisto, anche tramite leasing, l'alienazione, la locazione di beni di qualunque natura, materiali ed immateriali;

- l'acquisto, l'esercizio e l'alienazione di brevetti di qualunque tipo;

- l'assunzione di partecipazioni in altre società, imprese, associazioni, sotto forma anche di sovvenzione e di acquisto di azioni e di obbligazioni, nei limiti consentiti;

- l'assunzione di mutui passivi;

- l'assunzione di obbligazioni verso banche ed istituti di credito (fidi, anticipazioni e simili);

- la concessione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi;

- la rinuncia a garanzie concesse da terzi anche senza che venga soddisfatto il credito garantito.

(L'elencazione non è limitativa, dovendosi intendere compreso nell'oggetto ogni atto avente l'enunciato carattere strumentale).

ARTICOLO 5 – Capitale sociale, conferimenti e finanziamenti

Il capitale sociale è di euro 67.000.000,00 (sessantasettemilioni virgola zero zero) suddiviso n. 67.000.000 (sessantasettemilioni) azioni senza indicazione del valore nominale.

Ai sensi dell'art. 2346 c.1° codice civile, le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro soci.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono effettuare finanziamenti alla società, sia a fondo perduto sia con diritto di restituzione, sia fruttiferi, sia infruttiferi, in conto capitale o ad altro titolo, anche non proporzionali alle quote sociali, nel rispetto della legislazione vigente.

ARTICOLO 5 bis – Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea Ordinaria secondo le norme del presente statuto.

ARTICOLO 6 – Limitazione al diritto di cessione

Salvo diverso unanime accordo scritto dei soci, il socio che intende trasferire a terzi o ad altri soci per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito totalmente o parzialmente la sua partecipazione o i diritti di opzione, ovvero cederne l'usufrutto, deve preventivamente offrire in vendita le azioni e i diritti di opzione di cui si è detto o il diritto di usufrutto agli altri soci cui spetta la prelazione così regolata:

a) l'offerta in prelazione agli altri soci è fatta per raccomandata con avviso di ricevimento nella quale l'alienante deve indicare la quantità di azioni o dei diritti di opzione offerti e il tipo di atto che intende compiere riguardo ad essi, specificando l'identità della controparte, il prezzo di trasferimento della partecipazione e/o dei diritti di opzione, se previsto, e ogni altro connotato essenziale dell'operazione;

b) gli altri soci hanno diritto di esercitare la prelazione sulle azioni o sui diritti di opzione oggetto dell'offerta, inviando per raccomandata con avviso di ricevimento al socio offerente - entro il termine, stabilito a pena di decadenza, di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto a) - la dichiarazione scritta di voler esercitare la prelazione.

Qualora la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo dell'acquisto in prelazione sarà determinato da un perito nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove la Società ha sede su istanza di qualunque parte interessata

L'esercizio della prelazione deve riguardare l'intera partecipazione e tutti i diritti di opzione oggetto dell'offerta.

Se ad esercitare la prelazione sono più soci il trasferimento delle azioni o dei diritti di opzione si produce proporzionalmente alle rispettive partecipazioni di cui essi sono titolari.

Il trasferimento conseguente all'esercizio della prelazione ed il contestuale pagamento del corrispettivo devono aver luogo entro sessanta giorni da quando il socio offerente abbia ricevuto la comunicazione di esercizio della prelazione ovvero, se successiva, dalla data di terminazione del prezzo da parte del perito;

c) se nessuno dei soci esercita la prelazione nel termine e con le modalità sopra indicati o se la prelazione non è esercitata sulla totalità delle azioni o dei diritti di opzione oggetto dell'offerta, l'offerente può eseguire la prospettata cessione al terzo, alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente punto a), entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine entro il quale gli altri soci avrebbero potuto esercitare la prelazione. Ove tale operazione non sia eseguita nel termine suindicato, l'offerente deve nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

~~Decorso il periodo di cui al primo comma del presente articolo, non sono soggetti al diritto di prelazione i trasferimenti dal socio a controllanti o controllate o a persone giuridiche soggette a comune controllo.~~

~~Al fine della definizione del controllo di cui al capoverso precedente si farà riferimento all'art. 2359 primo comma n. 1 e 2 C.C..~~

In tali casi sarà comunque necessario, ai fini della validità della deroga alla disciplina della prelazione, che il trasferimento contenga il vincolo del cessionario e del cedente al riacquisto della partecipazione da parte del cedente nel caso in cui il cessionario perda, entro i 5 anni successivi, la qualità di controllante o controllato del cedente o non sia più sottoposto a comune controllo.

L'atto di cessione dovrà comunque essere comunicato a tutti i soci.

ARTICOLO 7 – Assemblee Sociali

Le assemblee sociali rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni assunte in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Eliminato: Salvo diverso unanime accordo scritto dei soci, per un periodo di anni 5 (cinque) dalla costituzione della società è fatto assoluto divieto ai soci di trasferire a qualsivoglia titolo e/o sottoporre a pegno le azioni, e/o costituire diritti reali di godimento su di esse a favore di terzi o di altri soci. § Il divieto di cui al primo comma non si applica agli atti di trasferimento effettuati a favore di enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico. § Decorso il periodo di cui al primo comma si applicherà la seguente clausola di prelazione.

A. L'Assemblea ordinaria ha competenza per le materie ad essa riservate dalla legge, e segnatamente:

- a) approva il bilancio;
- b) determina il numero dei consiglieri di amministrazione;
- c) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dello stesso e determina il loro compenso;
- d) nomina i componenti il Collegio Sindacale ed il Presidente, nonché, ove applicabile, il soggetto al quale è demandato la revisione legale dei conti e determina il loro compenso;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea.

Eliminato: il controllo contabile

L'assemblea ordinaria autorizza i seguenti atti degli amministratori:

- g) Budget di esercizio e piano degli investimenti;
- h) Acquisto, cessione, conferimento e/o scorporo di rami d'azienda;
- i) Acquisto e alienazione di partecipazioni di valore superiore al 2% del valore contabile del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- l) Acquisto di beni immobili per un importo superiore a 1.000.000,00 di euro, qualora non siano previsti nel budget di esercizio e nel piano degli investimenti.

B. L'Assemblea straordinaria ha competenza per le materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

ARTICOLO 8 – Convocazione assemblee

Le assemblee sono convocate, sia presso la sede sociale che altrove, purché in Italia, dall'Organo Amministrativo.

L'assemblea è convocata in sede ordinaria ogni anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2364 c.c. l'assemblea può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

In via ordinaria o straordinaria l'assemblea è convocata ogni qual volta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno ovvero qualora ne facciano richiesta motivata tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale.

ARTICOLO 9 – Modalità convocazione assemblee

Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Presidente o in sua vece dal Vice Presidente, se nominato, o in loro vece dal consigliere più anziano mediante avviso che sia ricevuto almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza da tutti i soci iscritti nel libro soci, al domicilio ivi indicato, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso pubblicato e nelle lettere di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

Lo stesso avviso e lettera possono indicare, in un giorno successivo, la data della seconda convocazione.

In mancanza delle formalità di convocazione l'assemblea è tuttavia valida se vi è rappresentato l'intero capitale sociale e se sono personalmente presenti la maggioranza degli amministratori e la maggioranza dei sindaci effettivi, ma in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tal caso si dovrà dare tempestiva informazione delle deliberazioni assunte ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale non presenti.

ARTICOLO 10 – Intervento, rappresentanza e voto in assemblea; diritti dei soci

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizione nel libro soci. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altra persona anche non socio mediante semplice delega scritta, osservate le limitazioni dettate dall'articolo 2372 del Codice Civile.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al

presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Sono legittimati a proporre azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 bis c.c. i soci che, singolarmente o congiuntamente, rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

ARTICOLO 11 – Maggioranze costitutive e deliberative dell'assemblea ordinaria e straordinaria – Materie rimesse alla preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria.

In prima ed in seconda convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera secondo le previsioni di cui agli art. 2368 e 2369 c.c., salvo quanto previsto dal presente articolo.

In sede straordinaria dovranno essere assunte con la maggioranza qualificata dei 3/4 del capitale sociale le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica del presente articolo nonché degli articoli 14, 16 e 19 del presente statuto.

ARTICOLO 12 – Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In mancanza l'assemblea elegge il proprio Presidente a maggioranza dei presenti. Il Presidente svolge le funzioni di cui all'art. 2371 c.c.

Il verbale d'assemblea è redatto dal segretario, anche non socio, salvo nei casi in cui su richiesta del Presidente o dell'assemblea o per legge sia redatto da notaio che viene designato dal Presidente.

ARTICOLO 13 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di consiglieri compreso tra 2 e 5, così come determinato di volta in volta dall'assemblea ordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2365 c.c. sono attribuiti alla competenza dell'Organo Amministrativo:

- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio.

Il Consiglio di Amministrazione, se non è stata effettuata dall'assemblea, provvede alla nomina di un Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un amministratore delegato; le può delegare altresì al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, quarto comma del codice civile, nonché le decisioni sui seguenti atti:

- i piani di programma annuali e pluriennali e i budget di esercizio;
- la politica generale degli investimenti;
- le operazioni aventi ad oggetto acquisizioni o atti dispositivi di beni immobili e di relativi diritti;
- l'acquisto o la sottoscrizione nonché il trasferimento di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende o rami aziendali;
- l'assunzione di finanziamenti;
- la concessione di garanzie in favore di terzi, con esclusione, peraltro, di quelle in favore di società controllate o collegate;
- l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritti di voto relativamente alle partecipazioni della società in altre società, ogni qualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Eliminato: 9

Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive agli organi delegati, controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.

L'esecuzione delle deliberazioni consiliari, comprese quelle concernenti la nomina e la revoca di procuratori, spetta al Presidente e al o agli amministratori delegati, ove nominati.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a diffondere al pubblico mediante le modalità più opportune una sintesi dei dati del bilancio di esercizio e una sintetica informativa sull'andamento della società con riferimento alla data del 30 giugno di ciascun anno.

Art. 13 bis – Requisiti di professionalità e competenza, di onorabilità e di indipendenza.

Almeno la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

1. attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
2. attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, immobiliare e assicurativo;
3. attività di insegnamento universitario di preferenza in materie giuridiche o economiche;
4. funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare, immobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse finanziarie.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma precedente.

Almeno la maggioranza dei consiglieri non esecutivi deve possedere il requisito di indipendenza.

Ai fini del presente statuto il requisito di indipendenza si intende soddisfatto per quei consiglieri che possiedono tutti i seguenti requisiti:

1. non intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, relazioni economiche con la società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, di rilevanza tale da condizionare l'autonomia di giudizio;
2. non partecipano direttamente, indirettamente o per conto terzi a patti parasociali per il controllo della società stessa;
3. non abbiano i collegamenti previsti dall'art. 2399, comma 1, lettera b del Codice Civile con gli amministratori esecutivi della società o delle società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione verificare il rispetto dei requisiti previsti nei precedenti commi e nominare quali amministratori esecutivi esclusivamente soggetti che non abbiano dichiarato di voler svolgere il ruolo di amministratore indipendente.

ARTICOLO 13 ter – conferimento di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nei limiti di cui al presente Statuto, deliberare che vengano attribuiti, in via collettiva o individuale, a persone non facenti parte del Consiglio, quali Direttori Generali, dirigenti, dipendenti, poteri inerenti all'amministrazione.

In tal caso l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

ARTICOLO 14 – Nomina degli Amministratori

Gli Amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria della società.

Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, e salvo quanto infra previsto all'ultimo comma del presente articolo, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascun socio potrà esprimere il suo voto per una sola lista. Potranno presentare liste solo i soci che singolarmente o congiuntamente rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.

Ciascuna lista dovrà contenere obbligatoriamente i nominativi di cinque candidati di cui almeno tre con i requisiti di professionalità indicati dall'art. 13 bis, I comma del presente Statuto, almeno uno con i

Eliminato: nove

Eliminato: cinque

requisiti di cui all'art. 13 bis, Il comma del presente Statuto e almeno due che dichiarino di voler svolgere il ruolo di amministratore indipendente e di possedere i requisiti di indipendenza di cui al predetto art. 13 bis, IV comma del presente Statuto. Tutti i candidati che dichiarano di voler svolgere il ruolo di amministratori indipendenti devono avere i requisiti di professionalità di cui all'art. 13 bis, comma I, del presente Statuto. La sussistenza dei requisiti di professionalità (con la precisazione se la dichiarazione si riferisce ai requisiti di cui al primo comma dell'art. 13 bis o ai requisiti di cui al secondo comma del predetto art. 13 bis) e di indipendenza e l'intendimento di assumere il ruolo di amministratori indipendenti deve essere attestata da dichiarazione del candidato allegata alla lista. La dichiarazione di indipendenza riferita agli amministratori esecutivi (art. 13 bis, IV comma n. 1 e 3 del presente Statuto) deve essere effettuata anche con riguardo a tutti i componenti della lista in cui il candidato concorre che non dichiarino di voler assumere il ruolo di amministratori indipendenti.

Eliminato: quattro

In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma la lista si intenderà come non presentata.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, così di seguito, secondo il numero dei Consiglieri da eleggere.

I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

In caso di parità di quoziente, per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che non abbia ancora nominato consiglieri.

In caso tutte le liste presentate abbiano già ottenuto una rappresentanza in Consiglio, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di ulteriore parità risulterà eletto il consigliere più anziano d'età.

E' considerato eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato che ha ottenuto il maggior quoziente e che abbia dichiarato di possedere i requisiti di professionalità di cui al secondo comma dell'art. 13 bis del presente Statuto. In caso di pari quoziente si applicheranno i criteri di cui ai precedenti commi.

Il Presidente dell'Assemblea verifica, sulla base delle dichiarazioni dei candidati, che risulti tra i candidati eletti, sulla base di quanto stabilito dai precedenti commi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso negativo risulterà eletto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato che abbia dichiarato di possedere i requisiti di professionalità di cui al secondo comma dell'art. 13 bis del presente Statuto e che abbia ottenuto il maggior quoziente assoluto in sostituzione dell'ultimo amministratore nominato dalla lista di sua appartenenza. In caso di pari quoziente si applicheranno i criteri di cui ai precedenti commi.

Il Presidente dell'Assemblea verifica, sulla base delle dichiarazioni dei candidati allegata alle liste, se il Consiglio di Amministrazione risultante dal metodo di elezione sulla base delle liste contenga almeno metà di componenti con i requisiti di professionalità di cui all'art. 13 bis, I comma, del presente Statuto.

Nel caso in cui non vi fosse almeno metà di Consiglieri con i requisiti di professionalità di cui all'art. 13 bis, I comma, del presente Statuto risulteranno eletti in luogo del o dei candidati con il minor quoziente privi dei predetti requisiti di professionalità il candidato successivo, della medesima lista del candidato sostituito, che abbia invece i requisiti di professionalità e ciò sino al raggiungimento del numero minimo di consiglieri richiesto dall'art. 13 bis, I comma.

Nel caso in cui vi siano uno o più candidati con il medesimo quoziente privi dei requisiti di professionalità e solo ad uno o ad alcuni di essi sia necessario applicare quanto previsto dal precedente comma per rispettare il disposto di cui all'art. 13 bis, I comma, del presente Statuto, sarà considerato non eletto in via progressiva:

- a) il candidato della lista che non abbia nominato altri consiglieri oltre quello considerato;
- b) il candidato della lista che abbia ricevuto il minor numero di voti;
- c) il candidato più giovane di età.

Completata la verifica che precede il Presidente dell'Assemblea verifica, sulla base delle dichiarazioni dei candidati allegata alle liste, che vi sia il numero di consiglieri che abbia dichiarato di voler svolgere il ruolo di amministratore indipendente richiesto dall'art. 13 bis, III comma del presente Statuto. A tal fine dovranno possedere i detti requisiti un numero di consiglieri pari alla maggioranza del numero di componenti del consiglio di amministrazione determinato dall'assemblea meno due. Nel caso non risultasse eletto il numero richiesto di consiglieri che hanno dichiarato di voler assumere il ruolo di amministratore

indipendente, risulteranno eletti in luogo del o dei candidati con il minor quoziente che non hanno fatto tale dichiarazione (con esclusione del candidato eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione) il candidato successivo della medesima lista che abbia invece dichiarato di voler assumere il ruolo di amministratore indipendente e ciò sino al raggiungimento del numero minimo di consiglieri indipendenti richiesto dall'art. 13 bis, III comma. Nel caso in cui vi siano uno o più candidati con il medesimo quoziente che non hanno dichiarato l'intenzione di assumere il ruolo di amministratore indipendente e solo ad uno o ad alcuni di essi sia necessario applicare quanto previsto dal precedente comma per rispettare il disposto dell'art. 13 bis, III comma sarà considerato non eletto in via progressiva:

- d) il candidato della lista che non abbia nominato altri consiglieri oltre quello considerato;
- e) il candidato della lista che abbia ricevuto il minor numero di voti;
- f) il candidato più giovane di età.

In ogni caso i consiglieri designati dai soci pubblici locali e dalla Regione Piemonte non possono eccedere, come numero, i limiti fissati dalle leggi dello Stato. Nel caso in cui per effetto del voto sulla base delle liste tale limite fosse superato risulteranno eletti i candidati corrispondenti al numero massimo consentito dalle leggi dello Stato tratti dalla lista o dalle liste votate dai soci pubblici locali e dalla Regione Piemonte nell'ordine stabilito sulla base dei criteri sopra indicati e, fino al numero deciso dall'assemblea ordinaria, saranno tratti dalle liste presentate e votate da altri soci, secondo i criteri sopra indicati. Qualora per effetto dell'applicazione del presente comma non risulti più rispettata la composizione prevista dall'art. 13 bis del presente Statuto, si applicheranno nuovamente i criteri di selezione dei precedenti commi, fino a raggiungere una composizione conforme al presente Statuto.

Esaurite le precedenti procedure di verifica il risultante Consiglio di Amministrazione verrà proclamato eletto dal Presidente dell'Assemblea.

Qualora non venga presentata alcuna lista, la nomina degli Amministratori viene effettuata dall'assemblea con le ordinarie modalità e maggioranze di legge e con le medesime modalità e maggioranze vengono nominati gli Amministratori che non si sia potuto nominare con il sistema delle liste.

Il socio ente pubblico che abbia diritto a presentare una lista può in alternativa procedere alla nomina diretta ai sensi dell'art. 2449 C.C.. In tal caso non potrà presentare liste né esprimere il suo voto per le liste presentate. L'esercizio della facoltà di nomina dovrà essere comunicata, a pena di decadenza, alla società entro 5 giorni dal ricevimento della convocazione dell'assemblea.

ARTICOLO 15 – Durata della carica degli amministratori

Gli amministratori durano in carica non più di tre esercizi e comunque scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Gli amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se gli amministratori da sostituire furono eletti con il sistema del voto di lista ogni nominato per cooptazione deve essere scelto tra i candidati della lista cui apparteneva l'amministratore da sostituire.

Se non vi sono candidati della lista cui apparteneva l'amministratore da sostituire, tra cui poter scegliere il nuovo amministratore da nominare per cooptazione, gli amministratori in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda all'integrazione del Consiglio.

Nel caso in cui si debba sostituire un solo consigliere, l'assemblea non procederà con il sistema delle liste, ma con l'ordinario sistema di votazione.

Nel caso in cui debbano essere sostituiti due o più consiglieri si procederà con il sistema delle liste. A tal fine il Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea, tenuto conto dei consiglieri rimasti in carica, provvederà:

- a) a precisare il numero di consiglieri da eleggere e pertanto a indicare ai soci che dovranno essere presentate liste composte da un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere;
- b) a precisare i requisiti di professionalità e/o indipendenza dei consiglieri da eleggere e pertanto a indicare ai soci che le liste dovranno contenere candidati con i corrispondenti requisiti di professionalità e/o indipendenza e dovranno contenere le necessarie dichiarazioni così come previste dall'art. 14 del presente Statuto.

Al caso di cui al precedente comma si applicheranno, *mutatis mutandis*, le regole in materia di voto

di lista previste dall'art. 14 del presente Statuto.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, gli amministratori rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda al rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16 – Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione – maggioranze richieste

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con cadenza almeno trimestrale. Alla sua convocazione provvede il Presidente, tutte le volte che lo ritenga necessario ovvero, obbligatoriamente, quando ne facciano richiesta almeno due componenti del Consiglio stesso.

Le convocazioni del Consiglio devono contenere l'indicazione delle materie all'ordine del giorno, indicare il giorno, l'ora ed il luogo di riunione, che deve essere in Italia. La convocazione deve essere trasmessa ai Consiglieri e al Collegio Sindacale a mezzo lettera raccomandata, corriere, telefax, telegramma o posta elettronica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In casi di particolare urgenza, il suddetto termine può essere anche più breve, ma non inferiore a 24 (ventiquattro) ore. Sono in ogni caso valide le riunioni a cui intervengano tutti i Consiglieri e l'intero Collegio Sindacale.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni devono essere approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

In deroga a quanto previsto al capoverso precedente devono essere approvate con il voto favorevole di due terzi dei presenti le determinazioni relative alle seguenti materie:

- acquisizioni o atti dispositivi di beni immobili;
- cessione d'azienda o rami d'azienda;
- nomina e determinazione dei poteri dell'Amministratore Delegato e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- compensi agli amministratori che rivestono particolari cariche;
- approvazione o modifica del business plan pluriennale;
- stipulazione, modifica ed estinzione di rapporti contrattuali tra la società ed un socio che comportino per la società un esborso, su base annua, eccedente Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero);
- proposte di modifica della sede legale ed operativa;
- approvazione di progetti di fusione o scissione;
- cessione di partecipazioni di controllo;
- approvazione del budget annuale e della relativa verifica semestrale.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale che, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge, è firmato da chi presiede e dal segretario che può essere anche estraneo al Consiglio.

ARTICOLO 17 – Firma sociale e rappresentanza della società

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con l'uso della firma sociale, spetta al Presidente e, limitatamente all'ambito delle materie a loro delegate, a ciascun amministratore delegato disgiuntamente.

ARTICOLO 18 - Compensi e rimborso spese

L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche e può decidere i criteri sulla base dei quali il Consiglio di Amministrazione ripartisce i compensi tra i propri componenti.

Il Consiglio di Amministrazione individuerà degli obbiettivi al cui raggiungimento sarà condizionata parte del compenso dell'Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze previste dal presente statuto, stabilisce la ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sentite, per questi ultimi, il parere del Collegio Sindacale.

Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

ARTICOLO 19 - Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nominati dall'assemblea per tre esercizi, con scadenza dalla carica alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Salvo diversa unanime deliberazione dell'assemblea la nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Potranno presentare liste solo i soci che singolarmente o congiuntamente rappresentino al meno il 10% del capitale sociale.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; alle liste dovrà essere aggiunta la dichiarazione dei candidati con cui attestano di non trovarsi in situazioni di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge o dal presente statuto.

Ciascun socio non può votare per più di una lista.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista l'assemblea delibera a maggioranza relativa e, qualora la lista proposta abbia ottenuto la maggioranza, risulteranno eletti tutti i componenti della lista presentata e la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della lista nella sezione dei candidati a sindaci effettivi.

Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alle nomine con le modalità di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza.

Non possono essere nominati sindaci coloro che rivestano la carica di sindaco o di membro dell'organo di controllo in più di altre 5 società che siano tenute alla redazione del bilancio consolidato.

Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza prevista dalla legge, i sindaci non devono comunque essere legati ai soci con almeno il 10% del capitale sociale da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

ARTICOLO 19 bis – Revisione legale dei conti

Salvo diversa disposizione di legge o deliberazione dell'assemblea, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale che deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti non sia esercitata dal collegio sindacale, l'assemblea, su proposta del Collegio Sindacale, nomina il revisore o la società di revisione e ne determina il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Eliminato: controllo contabile

Eliminato: Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia

Eliminato: Ai sensi dell'art. 2409 quater c.c., l

Eliminato: sentito

Eliminato: i

ARTICOLO 20 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 21 – Bilancio

Al termine di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione sulla gestione), nonché alla sua presentazione all'assemblea per le deliberazioni relative.

Il bilancio, unitamente alla relazione dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, deve restare depositato presso la sede sociale della società a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea appositamente convocata e fintanto che non sia stato regolarmente approvato.

ARTICOLO 22 – Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea dei soci sono così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) al Fondo di riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo ai soci in proporzione alle rispettive azioni, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea, ferma restando per gli utili distribuiti ai soci la proporzionalità alle azioni possedute.

ARTICOLO 23 – Liquidazione della società

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria determina le modalità per la liquidazione nominando uno o più liquidatori.

ARTICOLO 24 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Eliminato: , che non può eccedere i tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.¶
Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 2409 bis, 3° comma del codice civile, il controllo contabile può essere affidato al Collegio Sindacale.¶

Torino, li

F.ti: